

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Parlamento europeo</b>	
2003/C 154/01	Adottati in occasione della XXVIII conferenza degli organi competenti per gli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC) — <i>Bruxelles, 27 gennaio 2003</i> — «Orientamenti parlamentari di Copenaghen» — Orientamenti per i rapporti tra governi e Parlamenti sugli affari comunitari (standard minimi indicativi)	1
	<b>Commissione</b>	
2003/C 154/02	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 3,00 % al 1° luglio 2003 — Tassi di cambio dell'euro .....	3
2003/C 154/03	Procedura d'informazione — Regole tecniche <sup>(1)</sup> .....	4
2003/C 154/04	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas <sup>(1)</sup> .....	7
2003/C 154/05	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) <sup>(1)</sup> .....	8
2003/C 154/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) .....	11
2003/C 154/07	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) .....	12
2003/C 154/08	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) <sup>(1)</sup> .....	13

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

2003/C 154/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese <sup>(1)</sup> ..... 15

---

II *Atti preparatori*

.....

---

III *Informazioni*

**Commissione**

2003/C 154/10

Elenco di riserva — Concorso generale COM/A/9/01 ..... 19

2003/C 154/11

Elenchi di riserva — Concorsi generali ..... 21



---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

ADOTTATI IN OCCASIONE DELLA XXVIII CONFERENZA DEGLI ORGANI COMPETENTI PER GLI AFFARI  
COMUNITARI ED EUROPEI DEI PARLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (COSAC)

Bruxelles, 27 gennaio 2003

## «ORIENTAMENTI PARLAMENTARI DI COPENAGHEN»

**Orientamenti per i rapporti tra governi e Parlamenti sugli affari comunitari (standard minimi  
indicativi)**

(2003/C 154/01)

### I. La Convenzione europea e la COSAC

Il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al trattato di Amsterdam stabilisce chiaramente che la procedura seguita da ciascun Parlamento nazionale per interpellare il proprio governo in merito ad attività comunitarie rientra nello specifico ordinamento costituzionale e nella specifica prassi in uso nello Stato membro in questione.

La relazione del gruppo di lavoro sul ruolo dei Parlamenti nazionali (del 22 ottobre 2002) nel quadro della Convenzione europea contiene una raccomandazione secondo cui la COSAC dovrebbe predisporre un codice di condotta o una serie di orientamenti per i rapporti tra i governi e i Parlamenti in merito agli affari comunitari, ciò al fine di offrire a tutti i Parlamenti nazionali l'opportunità di interpellare i governi e di esercitare la propria influenza sulla politica comunitaria degli stessi. Come dichiarato nel protocollo sui Parlamenti nazionali spetta a ciascun Parlamento decidere in che misura attuare gli orientamenti.

In occasione della riunione della COSAC tenutasi a Copenaghen dal 16 al 18 ottobre 2002, tali orientamenti sono stati citati come «orientamenti di Copenaghen» e consentono di interpellare il governo e di approfondire la sua politica comunitaria e la politica comunitaria in generale.

Al riguardo, la COSAC ha deciso di indicare alcuni principi indicativi (o una sorta di standard minimo) che contribuirà a garantire che tutti i Parlamenti nazionali abbiano l'opportunità di partecipare attivamente alla politica comunitaria e di influire su di essa.

Nei rapporti tra governo e Parlamento possono essere individuati tre elementi che contribuiranno ad assicurare che i Parlamenti nazionali possano esercitare la propria influenza sulla politica comunitaria.

Questi tre elementi sono **la quantità e la qualità di informazioni** fornite al Parlamento nazionale, **la tempestività** dello scambio di informazioni e, infine, le **opportunità** offerte al Parlamento nazionale di utilizzare le informazioni ricevute per **poter influire sulla politica comunitaria**.

Alla luce di quanto precede, possono essere raccomandati i seguenti **principi fondamentali**:

- Il Parlamento nazionale dovrà ricevere per tempo tutte le informazioni pertinenti sulle iniziative comunitarie, sia dal governo che dalle istituzioni comunitarie, in modo da avere l'opportunità di valutarle prima di prendere decisioni.
- Il Parlamento nazionale dovrà avere effettivamente l'opportunità di utilizzare le informazioni ricevute per esercitare la propria influenza sulla politica europea del suo paese e, così facendo, sulle decisioni comuni prese a livello comunitario.
- Il Parlamento nazionale dovrà avere la possibilità di verificare le decisioni del proprio governo all'interno del sistema comunitario.

### II. Raccomandazioni sugli orientamenti generali «orientamenti parlamentari di Copenaghen»

Sulla base dei principi fondamentali prima enunciati si possono raccomandare i seguenti orientamenti generali:

1. Il governo di uno Stato membro dovrebbe assicurare, di concerto con le istituzioni comunitarie, che il Parlamento nazionale riceva tutti i documenti comunitari relativi alla legislazione e ad altre iniziative comunitarie non appena si rendono disponibili.
2. Il governo dovrebbe predisporre materiale facilmente accessibile e formulato in modo chiaro sulla legislazione comunitaria, ecc., per i Parlamenti nazionali.

Esempi:

- Il governo può trasmettere regolarmente al Parlamento nazionale elenchi delle normative comunitarie in vigore, documenti per le audizioni, messaggi, ecc.
- Il governo può stilare note esplicative su tutte le questioni comunitarie importanti per il Parlamento entro un termine prestabilito.

3. Si dovrebbero creare opportunità per riunioni con ministri all'interno dei Parlamenti nazionali con ampio anticipo rispetto alle riunioni comunitarie. In tali riunioni, il governo dovrebbe rendere conto delle sue posizioni nei confronti delle proposte comunitarie.

Esempi:

- Il Parlamento dovrebbe essere messo in grado di porre domande a ministri con ampio anticipo rispetto alle riunioni del Consiglio per ottenere chiarimenti circa la posizione del governo rispetto a temi specifici.
- L'organo per gli affari europei del Parlamento e il comitato di esperti dovrebbero essere messi in grado di organizzare un numero idoneo di riunioni con la partecipazione di un ministro, tenuto conto dell'ordine del giorno previsto per le riunioni del Consiglio, in modo che il Parlamento possa valutare concretamente il contenuto delle riunioni del Consiglio.

4. Il Parlamento nazionale dovrebbe essere informato dal governo con ampio anticipo in merito alle decisioni da prendere a livello di Unione, nonché in merito alle proposte del

governo in relazione a tali decisioni. Ciò riguarda le riunioni ordinarie del Consiglio, i vertici e le conferenze intergovernative. I Parlamenti, inoltre, dovrebbero essere successivamente messi al corrente delle decisioni prese.

Esempi:

- Il governo può trasmettere gli ordini del giorno delle successive riunioni del Consiglio con i corrispondenti riferimenti ai documenti normativi comunitari.
- Il governo deve trasmettere i processi verbali delle riunioni del Consiglio entro un breve termine dopo le riunioni.

5. Per quanto riguarda l'assistenza amministrativa a disposizione del Parlamento nazionale, spetta a ciascun Parlamento nazionale garantire che dagli orientamenti venga tratto il massimo beneficio, potenziando tra l'altro i servizi di assistenza amministrativa e di consulenza di esperti offerti al Parlamento in materia di questioni comunitarie e adeguando tale assistenza alle reali esigenze del Parlamento.

### III. Pubblicazione

Si propone che i presenti orientamenti, non giuridicamente vincolanti, vengano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C <sup>(1)</sup>. La serie C contiene comunicazioni e informazioni di natura non vincolante.

---

<sup>(1)</sup> Per quanto concerne la pubblicazione dei contributi della COSAC nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, cfr. anche «Nota in merito alle nuove regole di voto in seno alla COSAC».

## COMMISSIONE

**Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di finanziamento <sup>(1)</sup>:**

**3,00 % al 1° luglio 2003**

**Tassi di cambio dell'euro <sup>(2)</sup>**

**1° luglio 2003**

(2003/C 154/02)

**1 euro =**

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1543	LVL	lats lettони	0,6532
JPY	yen giapponesi	138,2	MTL	lire maltesi	0,4274
DKK	corone danesi	7,4303	PLN	zloty polacchi	4,4239
GBP	sterline inglesi	0,69605	ROL	leu rumeni	37 860
SEK	corone svedesi	9,197	SIT	tolar sloveni	233,87
CHF	franchi svizzeri	1,5582	SKK	corone slovacche	41,385
ISK	corone islandesi	88,08	TRL	lire turche	1 627 000
NOK	corone norvegesi	8,3075	AUD	dollari australiani	1,7081
BGN	lev bulgari	1,9463	CAD	dollari canadesi	1,5541
CYP	sterline cipriote	0,58651	HKD	dollari di Hong Kong	9,0018
CZK	corone ceche	31,564	NZD	dollari neozelandesi	1,9424
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,029
HUF	fiorini ungheresi	264,63	KRW	won sudcoreani	1 373,73
LTL	litas lituani	3,4529	ZAR	rand sudafricani	8,6396

<sup>(1)</sup> Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

<sup>(2)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Procedura d'informazione — Regole tecniche**

(2003/C 154/03)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento <sup>(1)</sup>	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi <sup>(2)</sup>
2003/202/UK	Regolamento 2003 (Irlanda del Nord) sui veicoli a motore (costruzione e uso) (modifica)	15.9.2003
2003/203/UK	Specificazione nazionale volontaria 2107 per il Regno Unito sui servizi fissi a banda larga operanti nella banda di frequenza 5 725-5 850 MHz	15.9.2003
2003/204/UK	Requisiti di interfaccia 2007 per il Regno Unito sui servizi a banda larga fissi operanti nella banda di frequenza 5 725-5 850 MHz	15.9.2003
2003/205/IRL	Regolamento del 2003 relativo alla legge del 2000 in materia di pianificazione e sviluppo [certificazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature degli spazi di divertimento all'aperto (luna park)]	15.9.2003
2003/206/FIN	Codice finlandese di regolamentazione in materia di costruzioni, B3 Strutture di fondazione, norme e regolamenti 2004	15.9.2003
2003/207/E	Progetto di decreto recante modifica dell'allegato II al regio n. 280 del 18 febbraio 1994, che fissa i limiti massimi di residui di antiparassitari e istituisce il loro controllo in determinati prodotti di origine vegetale	15.9.2003
2003/208/FIN	Decreto del ministero degli Interni relativo ai veicoli da salvataggio	17.9.2003
2003/209/D	Progetto di regolamento comune relativo alla legge sulle armi (AWaffV)	17.9.2003
2003/210/S	Disposizioni amministrative e linee guida generali dell'Organismo nazionale di polizia riguardanti la conservazione di armi da fuoco ecc. da parte di commercianti di armi e talune associazioni (riferimento svedese: RPSFS 2003:00, FAP 556-2)	18.9.2003
2003/211/FIN	Decreto del governo relativo alla modifica del decreto concernente i prodotti realizzati con metalli preziosi	19.9.2003
2003/212/I	Decreto interdirettoriale relativo alle regole tecniche di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)	19.9.2003
2003/213/D	Progetto di legge contro la concorrenza sleale	19.9.2003

<sup>(1)</sup> Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

<sup>(2)</sup> Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

<sup>(3)</sup> Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

<sup>(4)</sup> Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

<sup>(5)</sup> Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

## ELENCO DEI SERVIZI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE

**BELGIO**

Institut belge de normalisation  
29, Avenue de la Brabançonne  
B-1040 Bruxelles

Signora Hombert

Tel.: (32-2) 738 01 10

Fax: (32-2) 733 42 64

X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE

Internet: cibelnor@ibn.be

Signora Descamps

Tel.: (32-2) 206 46 89

Fax: (32-2) 206 57 45

Internet: normtech@pophost.eunet.be

**DANIMARCA**

Danish Agency for Trade and Industry

Dahlerups Pakhus

Lagelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø

Signor K. Dybkjaer

Tel.: (45) 35 46 62 85

Fax: (45) 35 46 62 03

X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD

Internet: kd@efs.dk

**GERMANIA**

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V D 2

Villenomblerstraße 76

D-53123 Bonn

Signor Shirmer

Tel.: (49-228) 615 43 98

Fax: (49-228) 615 20 56

X400:C=DE;A=BUND400;P=BMW;O=BONN1;S=SHIRMER

Internet: Shirmer@BMWL.Bund400.de

**GRECIA**

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Michalacopoulou 80

GR-115 28 Athens

Tel.: (30-1) 778 17 31

Fax: (30-1) 779 88 90

ELOT

Acharon 313

GR-11145 Athens

Signor E. Melagrakis

Tel.: (30-1) 212 03 00

Fax: (30-1) 228 62 19

Internet: 83189@elot.gr

**SPAGNA**

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión Europea

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras

Políticas Comunitarias

Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,  
comunicaciones y medio ambiente

c/Padilla 46, Planta 2ª, Despacho 6276

E-28006 Madrid

Signora Nieves García Pérez

Tel.: (34-91) 379 83 32

Signora María Ángeles Martínez Álvarez

Tel.: (34-91) 379 84 64

Fax: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51

X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

**FRANCIA**

Délégation interministérielle aux normes

SQUALPI

64-70 allée de Bercy — télédéc 811

F-75574 Paris Cedex 12

Signora S. Piau

Tel.: (33-1) 53 44 97 04

Fax: (33-1) 53 44 98 88

Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

**IRLANDA**

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Signor Owen Byrne

Tel.: (353-1) 807 38 66

Fax: (353-1) 807 38 38

X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;O=NSAI;S=BYRNEO

Internet: byrneo@nsai.ie

**ITALIA**

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

via Molise 2

I-00100 Roma

Signor P. Cavanna

Tel.: (39-06) 47 88 78 60

X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;

DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni

Tel.: (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69

Fax: (39-06) 47 88 77 48

Internet: Castiglioni@minindustria.it

**LUSSEMBURGO**

SEE — Service de l'Énergie de l'État  
34, avenue de la Porte-Neuve  
BP 10  
L-2010 Luxembourg  
Signor J.P. Hoffmann  
Tel.: (352) 46 97 46 1  
Fax: (352) 22 25 24  
Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

**PAESI BASSI**

Ministerie van Financiën — Belastingdienst — Douane  
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)  
Engelse Kamp 2  
Postbus 30003  
9700 RD Groningen  
Nederland  
Signor J. G. van der Heide  
Tel.: (31-50) 523 91 78  
Fax: (31-50) 523 92 19  
Signora H. Boekema  
Tel.: (31-50) 523 92 75  
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

**AUSTRIA**

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten  
Abt. II/1  
Stubenring 1  
A-1011 Wien  
Signora Haslinger-Fenzl  
Tel.: (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53  
Fax: (43-1) 715 96 51  
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWVA;P=BMWVA;A=GV;C=AT  
Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at  
X400:C=AT;A=GV;P=BMWVA;O=BMWVA;OU=TBT;S=POST

**PORTOGALLO**

Instituto português da Qualidade  
Rua C à Avenida dos Três Vales  
P-2825 Monte da Caparica  
Signora Cândida Pires  
Tel.: (351-1) 294 81 00  
Fax: (351-1) 294 81 32  
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

**FINLANDIA**

Kauppa- ja teollisuusministeriö  
Ministry of Trade and Industry  
Aleksanterinkatu 4  
PL 230 (PO Box 230)  
FIN-00171 Helsinki  
Signor Petri Kuurma  
Tel.: (358-9) 160 3627  
Fax: (358-9) 160 4022  
Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi  
Sito Web: <http://www.vn.fi/ktm/index.html>  
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISSET;G=MAARAYKSET

**SVEZIA**

Kommerskollegium  
(National Board of Trade)  
Box 6803  
S-11 386 Stockholm  
Signora Kerstin Carlsson  
Tel.: (46) 86 90 48 00  
Fax: (46) 86 90 48 40  
Internet: kerstin.carlsson@kommers.se  
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT  
Sito Web: <http://www.kommers.se>

**REGNO UNITO**

Department of Trade and Industry  
Standards and Technical Regulations Directorate 2  
Bay 327  
151 Buckingham Palace Road  
London SW 1 W 9SS  
United Kingdom  
Signora Brenda O'Grady  
Tel.: (44) 171 215 14 88  
Fax: (44) 171 215 15 29  
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400,  
C=GB  
Internet: uk98-34@gtnet.gov.uk  
Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

**EFTA — ESA**

**EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)**  
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.  
Georgsdottir@surv.efta.be  
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA  
Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be

**Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas <sup>(1)</sup>**

(2003/C 154/04)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

*(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito delle direttive)*

OEN <sup>(1)</sup>	Riferimento	Titolo della norma armonizzata
<p><i>Avvertenza:</i> La presunzione di conformità conferita della norma EN 449 del 1996 pubblicata nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> C 288 dell'1.10.1996 termina a decorrere dalla data della presente pubblicazione.</p>		
CEN	EN 449:2002	Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Apparecchi di riscaldamento domestici non raccordabili a condotto di scarico dei fumi (compresi gli apparecchi di riscaldamento a combustione catalitica diffusiva)

<sup>(1)</sup> OEN: Organismi europei di normalizzazione

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)

— Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>).

**AVVERTIMENTO:**

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione <sup>(2)</sup> il cui elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> modificata dalla direttiva 98/48/CE <sup>(4)</sup>.

La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Altre norme armonizzate in materia di apparecchi a gas sono state pubblicate in edizioni precedenti della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Un elenco aggiornato completo è disponibile su Internet, sul server Europa, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/appligas.html>

<sup>(1)</sup> GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15.

<sup>(2)</sup> <http://www.cenorm.be/aboutcen/whatis/membership/members.htm>

<sup>(3)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

<sup>(4)</sup> GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**

**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 154/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**Data di adozione della decisione:** 28.3.2003

**Stato membro:** Svezia

**N. dell'aiuto:** N 408/02

**Titolo:** Programma relativo al cambiamento climatico

**Obiettivo:** Sostenere misure locali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni del cambiamento climatico

**Fondamento giuridico:** Förordning om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

**Stanziamento:**

2002: 200 milioni di SEK (circa 22 milioni di EUR)

2003: 300 milioni di SEK (circa 33 milioni di EUR)

2004: 400 milioni di SEK (circa 44 milioni di EUR)

**Intensità o importo dell'aiuto:** 30 % dei costi ammissibili

**Durata:** 5 anni

**Altre informazioni:** Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 5.3.2003

**Stato membro:** Regno Unito

**N. dell'aiuto:** N 539/02

**Titolo:** Esenzione dalla tassa sul mutamento climatico per le esportazioni di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione Good Quality

**Obiettivo:** Si tratta di un aiuto orizzontale volto a promuovere una maggiore utilizzazione della tecnologia a basso carbonio (impianti CHP — cogenerazione)

**Fondamento giuridico:** La legislazione di base relativa alla tassa sul mutamento climatico è contenuta in «Schedule 6 to the Finance Act 2000», che istituisce l'esenzione dalla tassa per il mutamento climatico dell'energia elettrica prodotta da impianti CHP food quality e venduta direttamente dai produttori agli utenti finali.

«Section 123 of the Finance Act 2002» istituisce il meccanismo che esenta dalla tassa sul mutamento climatico le forniture di energia elettrica prodotta da impianti CHP Good Quality e venduta da aziende elettriche autorizzate agli utenti finali

**Stanziamento:** A concorrenza di 15 milioni di GBP nel 2003, aumentabili fino a 25 milioni di GBP nel 2010 a seconda delle circostanze

**Intensità o importo dell'aiuto:** 0,43 p/kWh

**Durata:** 10 anni

**Altre informazioni:** Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 4.4.2003

**Stato membro:** Germania

**N. dell'aiuto:** N 578/02

**Titolo:** Regime di aiuti del Land Sassonia-Anhalt concessi sotto forma di contributi in conto capitale per la ristrutturazione di PMI in difficoltà

**Obiettivo:** Contribuire alla ristrutturazione delle PMI in difficoltà

**Fondamento giuridico:** Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Haushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit dem Gesetz über das Sondervermögen „Förderfonds Sachsen-Anhalt“ vom 17.12.1996

**Stanziamento:** 15 milioni di EUR all'anno

**Durata:** Limitata al 31 dicembre 2006

**Altre informazioni:** La Germania invia una relazione annuale sull'attuazione del regime

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 13.5.2003

**Stato membro:** Germania ( Turingia)

**N. dell'aiuto:** N 668/02

**Titolo:** Aiuto in favore di Adolf Jass Schwarza GmbH

**Obiettivo:** Realizzazione di un grande progetto di investimento, nel quadro della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali, concernente la costruzione di uno stabilimento di produzione di carta ondulata leggera di base

**Fondamento giuridico:**

— 30. Rahmenplan der Gemeinschafts-aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“

— Investitionszulagengesetz 1999

**Stanzamento:** 200 milioni di EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:** 70 milioni di EUR pari ad un'intensità di aiuto del 35 %

**Durata:** Dicembre 2001 – dicembre 2004

**Altre informazioni:** Impegno della Germania di soddisfare gli obblighi di verifica a posteriori conformemente al punto 6 della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 28.3.2003

**Stato membro:** Germania

**N. dell'aiuto:** N 695/02

**Titolo:** Programma di ricerca e sviluppo «Biotecnologia Baden-Württemberg»

**Obiettivo:** Aiuto destinato a promuovere i progetti di ricerca e sviluppo realizzati da PMI nel campo della biotecnologia

**Fondamento giuridico:** Allgemeine Zuwendungsbestimmungen für das Förderprogramm Biotechnologie des Landes Baden-Württemberg — indirekt spezifische Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Biotechnologie in der Wirtschaft, August 2002

**Stanzamento:** 12,75 milioni di EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:** 40 % dei costi ammissibili nel campo della ricerca fondamentale e industriale; a concorrenza del 40 % nel quadro delle attività di sviluppo precompetitive

**Durata:** 1° dicembre 2007

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 13.3.2003

**Stato membro:** Germania

**N. dell'aiuto:** N 741/02

**Titolo:** Programma di ricerca per l'aviazione civile (2003-2007)

**Obiettivo:** Promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'aviazione civile; rafforzare la competenza tecnica e migliorare la collaborazione tra l'industria aeronautica tedesca e gli istituti di ricerca; consolidare la competitività

**Fondamento giuridico:** Jährliches Haushaltsgesetz des Bundes (Einzelplan 09, Kapitel 0902, Titel 68394) und die entsprechenden Haushaltsgesetze der Länder

**Stanzamento:** 80 milioni di EUR all'anno

**Intensità o importo dell'aiuto:** Per la ricerca fondamentale: massimo 100 %; per la ricerca industriale: massimo 50 %; per lo sviluppo precompetitivo: massimo 25 %; per i costi degli studi preparatori alla ricerca industriale: massimo 75 %; per gli studi preparatori alle attività di sviluppo precompetitivo: massimo 50 %

L'intensità di aiuto può essere maggiorata sino a:

- 10 punti percentuali se l'aiuto è accordato a PMI,
- 10 punti percentuali se l'aiuto è accordato a imprese in regioni assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a),
- 5 punti percentuali se l'aiuto è accordato ad imprese in regioni assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
- 10 punti percentuali se il progetto di ricerca non è conforme ad un progetto o programma specifico avviato nell'ambito del Programma quadro della Comunità per la ricerca e sviluppo, ma presenta elementi specifici di collaborazione o diffusione dei risultati

Complessivamente, incluse le maggiorazioni, a concorrenza del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per lo sviluppo precompetitivo

**Durata:** 5 anni dal 2003 al 2007

**Altre informazioni:** Precedenti: N 381/95 e NN 99/92

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

---

**Data di adozione della decisione:** 13.3.2003

**Stato membro:** Regno Unito (Inghilterra)

**N. dell'aiuto:** N 760/02

**Titolo:** Sovvenzione alla ricerca e sviluppo nell'ambito delle singole imprese

**Obiettivo:** Incoraggiare le PMI ad intraprendere attività di ricerca e di sviluppo tecnologico innovative e d'interesse per il settore

**Fondamento giuridico:** Section 5 of Science and Technology Act 1965

**Stanziamento:** 150 milioni di GBP (circa 238 milioni di EUR) fino al 2005/06: 50 milioni di GBP (circa 80 milioni di EUR) all'anno

**Intensità o importo dell'aiuto:** Per la ricerca fondamentale: massimo 75 %; per la ricerca industriale: massimo 50 %; per lo sviluppo precompetitivo: massimo 25 %; per gli studi di fattibilità tecnica: massimo 75 %; per gli studi preparatori alle attività di sviluppo precompetitive: massimo 50 %

L'intensità di aiuto è maggiorata di:

- 10 punti percentuali, se l'aiuto è accordato a PMI,
- 10 punti percentuali se l'aiuto è accordato ad imprese situate in regioni assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a),
- 5 punti percentuali se l'aiuto è accordato ad imprese situate in regioni assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c),

- 15 punti percentuali se il progetto di ricerca è conforme ad un progetto specifico o ad un programma avviato nell'ambito del Programma-quadro comunitario per la ricerca e sviluppo.

Complessivamente, incluse le maggiorazioni, a concorrenza del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per lo sviluppo precompetitivo

**Durata:** 1° aprile 2003-31 marzo 2013

**Altre informazioni:** Precedenti: N 280/99 e N 129/77

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

---

**Data di adozione della decisione:** 11.2.2003

**Stato membro:** Germania

**N. dell'aiuto:** N 768/02 (ex NN 152/02)

**Titolo:** Proroga/modifica al regime di aiuti al salvataggio e ristrutturazione per le PMI del Land Sassonia

**Obiettivo:** Salvataggio e ristrutturazione di PMI in difficoltà

**Fondamento giuridico:** §§ 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen, Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit über die Gewährung von Zuwendungen zur Rettung und Umstrukturierung von kleinen und mittleren Unternehmen im Freistaat Sachsen

**Stanziamento:** 2 milioni di EUR all'anno

**Durata:** 5 anni dalla data di approvazione

**Altre informazioni:** La Germania invia una relazione annuale sull'applicazione del regime

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

---

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**

**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 154/06)

**Data di adozione della decisione:** 14.5.2003

**Stato membro:** Paesi Bassi (Frisia)

**N. dell'aiuto:** N 614/01

**Titolo:** Fondo d'incentivazione alla delocalizzazione delle aziende agricole

**Obiettivo:** Compensazione dei costi supplementari indotti dalla delocalizzazione

**Fondamento giuridico:** Provinciale Verordening

**Stanziamiento:** 680 670 EUR circa, di cui circa 453 780 nel 2001-2003 e circa 226 890 nel 2004

**Intensità o importo dell'aiuto:** Massimo 40 % e 50 % nelle zone svantaggiate, definite dall'articolo 17 del regolamento sullo sviluppo rurale

**Durata:** 2001-2004

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 14.5.2003

**Stato membro:** Italia (Provincia Autonoma di Bolzano)

**N. dell'aiuto:** N 58/03

**Titolo:** Aiuti singoli a favore di otto Cooperative agricole per perdite dovute ad avversità atmosferiche

**Obiettivo:** Aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori per le perdite dovute a condizioni climatiche avverse

**Fondamento giuridico:**

Articolo 5 della Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni

Deliberazioni del Consiglio regionale N. 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781 e 4783 del 16.12.2002

**Stanziamiento:** 1 546 000 EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:**

1. Cooperativa OG Tschermers 136 000 EUR

2. Cooperativa COFRUM 181 000 EUR

3. Cooperativa OGA 168 000 EUR

4. Cooperativa BOGAL 121 000 EUR

5. Cooperativa LANFRUCHT 356 000 EUR

6. Cooperativa Melany 45 000 EUR

7. Cooperativa CAFA 356 000 EUR

8. Cooperativa POMUS 183 000 EUR

**Durata:** Aiuti singoli

**Altre informazioni:** Misure di applicazione di un regime approvato dalla Commissione con la decisione C(2002) 256 del 21 febbraio 2002 (aiuto N 679/01)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 14.5.2003

**Stato membro:** Italia (Sardegna)

**N. dell'aiuto:** N 172/01

**Titolo:** Aiuti a favore delle aziende agricole danneggiate dalle gelate

**Obiettivo:** Indennizzo parziale delle perdite subite dagli agricoltori per avverse condizioni atmosferiche

**Fondamento giuridico:** «Deliberazione» della Giunta regionale n. 51/31 del 12 dicembre 2000: «Interventi contributivi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle gelate dei giorni 10 e 11 marzo 1998 nei comuni di Monastir, Serramanna e Decimomannu»

**Stanziamiento:** 464 811 EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:** 30 %

**Durata:** Tempo necessario per la realizzazione dei pagamenti

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**

**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 154/07)

**Data di adozione della decisione:** 13.5.2003

**Stato membro:** Italia (Sardegna)

**N. dell'aiuto:** N 135/03

**Titolo:** Aiuto alla distilleria DICOVISA srl, per le perdite dovute all'estirpazione dei vigneti

**Obiettivo:** Compensazione parziale all'unica distilleria esistente in Sardegna per le perdite di reddito subite tra il 1988/89 e il 1995/96 a motivo dell'applicazione del programma di estirpazione delle vigne a norma del regolamento 1442/88

**Fondamento giuridico:** Progetto di intervento a favore della DICOVISA per la perdita di esercizio causata dai mancati conferimenti conseguenti agli espianti dei vigneti. Articolo 7 della Legge regionale 33/95

**Stanziamiento:** 2 300 000 EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:** Aiuto ad hoc

**Durata:** Una tantum

**Altre informazioni:** Trattandosi di alcole prodotto da distillazione che non è soggetto ad un'organizzazione comune di mercato, gli aiuti in questione rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 26 del 4 aprile 1962

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 13.5.2003

**Stato membro:** Regno Unito

**N. dell'aiuto:** N 697/02

**Titolo:** Regime di aiuto per lo sviluppo del settore delle carni (Galles)

**Obiettivo:** Il regime è finalizzato a rendere più efficiente l'operato della «Meat and Livestock Commission» e della «Welsh Development Agency» attraverso la creazione di un organismo unico (Hybu Cig Cymru) cui saranno demandate determinate mansioni, anche in campo economico. I settori di intervento contemplati comprenderanno la commercializzazione, lo sviluppo del settore, l'informazione e le questioni riguardanti i consumatori

**Fondamento giuridico:** Part 1 and Schedule 1 of the Agriculture Act 1967 (as amended); Section 1 of the Welsh Development Act 1975 (as amended)

**Stanziamiento:**

2003/04 — 0,75 milioni di GBP (circa 1 115 000 EUR)

2004/05 — 0,75 milioni di GBP (circa 1 115 000 EUR)

2005/06 — 0,75 milioni di GBP (circa 1 115 000 EUR)

2006/07 — 0,75 milioni di GBP (circa 1 115 000 EUR)

2007/08 — 0,75 milioni di GBP (circa 1 115 000 EUR)

Il regime sarà principalmente finanziato da fondi provenienti da prelievi parafiscali della «Meat and Livestock Commission (MLC)» e da contributi della «Welsh Development Agency (WDA)»

**Intensità o importo dell'aiuto:** Variable

**Durata:** Cinque anni a decorrere dal 1° aprile 2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 13.5.2003

**Stato membro:** Germania (Baden-Württemberg)

**N. dell'aiuto:** N 525/02

**Titolo:** Programma di qualità e marchio di qualità «Biolabel Baden-Württemberg»

**Obiettivo:** Promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica. La misura di aiuto è finalizzata alla promozione del marchio di qualità «biolabel Baden-Württemberg», che comprende due elementi: il marchio federale della produzione biologica (Biosiegel der Bundesrepublik Deutschland) ed un secondo campo, di dimensioni più contenute, recante l'indicazione dell'origine geografica del prodotto. Poiché l'etichetta può essere utilizzata da tutte le regioni e da tutti gli Stati membri dell'Unione, l'indicazione dell'origine e i simboli nazionali o regionali riportati nel secondo campo dell'etichetta possono variare in funzione dello Stato membro o della regione di produzione. Il marchio di produzione biologica è riservato ai prodotti biologici che rispettano i criteri stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio. I prodotti devono altresì soddisfare taluni criteri supplementari per quanto riguarda i metodi di produzione, le caratteristiche dei prodotti e l'origine geografica dei medesimi. Nell'ambito del programma di aiuto notificato potranno essere sovvenzionate azioni pubblicitarie e di informazione dei consumatori riguardanti il marchio di produzione biologica e i prodotti recanti tale marchio

**Fondamento giuridico:** Haushaltsgesetz des Landes Baden-Württemberg; Landwirtschaft- und Landeskulturgesetz Baden-Württemberg sowie Vollzugshinweise

**Stanziamento:** Tra 0,280 e 0,310 milioni di EUR per il periodo 2003-2006

**Intensità o importo dell'aiuto:** Per le azioni di informazione dei consumatori l'aiuto può coprire fino al 100 % delle spese documentate, con un massimale di 100 000 EUR per beneficiario. Per le campagne pubblicitarie è previsto un tasso di aiuto del 50 %, mentre l'aliquota restante è a carico del settore

**Durata:** Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 13.5.2003

**Stato membro:** Italia (Piemonte)

**N. dell'aiuto:** N 587/01

**Titolo:** Sostegno al reddito a favore degli allevatori di bovini, a seguito dell'emergenza causata dalla BSE

**Obiettivo:** Aiuto inteso a compensare le perdite di reddito degli allevatori di bovini durante il periodo gennaio-giugno 2001

**Fondamento giuridico:** Proposta di legge regionale n. 284: «Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina e modifica dell'articolo 5 della Legge regionale 25 maggio 2001, n. 11»

**Stanziamento:** 4 648 112 EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:** 100 % delle perdite di reddito, quali sono descritte nella Lettera allo Stato membro

**Durata:** Una tantum

**Altre informazioni:** La Regione si impegna a presentare alla Commissione una relazione annua in merito all'applicazione della misura

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

## Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2003/C 154/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di adozione della decisione:** 21.1.03

**Stato membro:** Francia

**N. dell'aiuto:** E 50/01

**Titolo:** Garanzia di CDC in favore di CDC IXIS

**Obiettivo:** Permettere a CDC IXIS di continuare ad operare alle stesse condizioni di quando l'attività era svolta nell'ambito della struttura legale CDC

**Fondamento giuridico:** Contratto di garanzia stipulato tra CDC e CDC IXIS con validità dall'1.1.2001

**Stanziamento:** Illimitato

**Forma di interventi:** Garanzie di Stato

**Intensità o importo dell'aiuto:** Non quantificata

**Durata:** Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 27.5.2003

**Stato membro:** Danimarca

**N. dell'aiuto:** N 482/01

**Titolo:** Regime di aiuti riserve per perdite derivanti da prestiti destinati agli istituti di credito

**Obiettivo:** Settore finanziario

**Fondamento giuridico:** Section 25(6) of the Danish Exchange Gains Act

**Stanziamiento:** —

**Intensità o importo dell'aiuto:** La misura non costituisce aiuto

**Durata:** —

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

---

**Data di adozione della decisione:** 22.4.2003

**Stato membro:** Germania (Land Saar)

**N. dell'aiuto:** N 115/03

**Titolo:** Regime di aiuti regionali del Land Saar in favore delle PMI

**Obiettivo:** Promuovere gli investimenti e la creazione di posti di lavoro

**Fondamento giuridico:** Regionales Förderprogramm des Saarlandes für kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (einschließlich Tourismus)

**Stanziamiento:** 5,5 milioni di EUR all'anno

**Intensità o importo dell'aiuto:** Massimo 15 % lordo per le piccole imprese; massimo 7,5 % per le medie imprese

**Durata:** Fino al 31 dicembre 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

---

**Data di adozione della decisione:** 13.3.2003

**Stato membro:** Regno Unito (Galles)

**N. dell'aiuto:** N 28/03

**Titolo:** Regime di aiuti alla ricerca e sviluppo istituito dalla Welsh Development Agency (WDA = agenzia per lo sviluppo del Galles)

**Obiettivo:** Incoraggiare le imprese ad avviare attività di ricerca innovativa e di sviluppo tecnologico aventi un potenziale commerciale nel Galles. Incoraggiare la collaborazione con altri partner industriali e con organismi di ricerca (sia pubblici che privati) in vista della realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitive

**Fondamento giuridico:** Welsh Development Agency Act 1975

**Stanziamiento:** 36 milioni di GBP (55 milioni di EUR) [di cui circa 10 milioni di GBP (15 milioni di EUR) nel 2003/2004, 12 milioni di GBP (18,5 milioni di EUR) nel 2004/2005 e 14 milioni di GBP (21,5 milioni di EUR) nel 2005/2006]

**Intensità o importo dell'aiuto:** Per la ricerca industriale: massimo 50 %; per lo sviluppo precompetitivo: massimo 25 %; per gli studi di fattibilità tecnica preparatori alla ricerca industriale: massimo 75 %; per gli studi preparatori alle attività di sviluppo precompetitive: massimo 50 %.

L'intensità di aiuto può essere aumentata sino a:

- 10 punti percentuali per gli aiuti alle PMI,
- 10 punti percentuali per gli aiuti accordati ad imprese in zone assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a),
- 5 punti percentuali per gli aiuti accordati ad imprese in zone assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
- 15 o 25 punti percentuali qualora il progetto di ricerca sia conforme ad un progetto o programma specifico avviato nel quadro del programma comunitario di ricerca e sviluppo,
- 10 punti percentuali qualora il progetto di ricerca non sia conforme ad un progetto o programma specifico avviato nel quadro del programma di ricerca e sviluppo comunitario, ma presenti specifici elementi di collaborazione o di diffusione dei risultati.

Complessivamente, incluse tutte le maggiorazioni, a concorrenza del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per lo sviluppo precompetitivo

**Durata:** 1° aprile 2003-31 marzo 2006

**Altre informazioni:** Il regime comprenderà SMART Wales, SPUR e SPUR<sup>PLUS</sup> (aiuto di Stato N 115/98)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

---

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese**

(2003/C 154/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**N. dell'aiuto:** XS 106/01

Edif. Admvo. San Caetano  
E-15771 Santiago de Compostela

**Stato membro:** Spagna

**Regione:** Comunità autonoma di Galizia

**Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:** Programma di sostegno ad iniziative per la creazione di posti di lavoro a carattere tecnologico

**Altre informazioni:** Il programma si configura come uno strumento per stimolare lo spirito imprenditoriale riunendo i tre elementi della ricerca, della tecnologia e dell'occupazione e sfruttando il potenziale di ricercatori e di universitari (in Galizia esistono 3 università e 7 campus universitari) con profilo di imprenditori che intendano avviare una propria attività. Il programma consentirà in tal modo di accrescere la capacità di trasferire le vaste conoscenze acquisite, principalmente nelle università e nei centri pubblici di ricerca, in progetti imprenditoriali in grado di creare occupazione e ricchezza e di favorire pertanto lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle imprese e del mercato del lavoro della Galizia

**Base giuridica:** Orden de la Consellería de Familia y Promoción de Empleo, Mujer y Juventud de 3 de octubre de 2001 (DOG n°: 209; 29.10.2001)

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:** 1 803 036,31 EUR

**Intensità massima dell'aiuto:** si tratta di aiuti singoli concessi sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto per ogni posto di lavoro netto creato, di importo variabile calcolato, per ogni caso concreto, tenendo conto della categoria di persone cui appartiene il soggetto che ricopre il posto di lavoro creato, nonché di una serie di parametri utilizzati come criteri di determinazione dell'importo massimo dell'aiuto. L'intensità dell'aiuto non può superare il massimale del 55 % dei costi salariali relativi ad un periodo di due anni

**N. dell'aiuto:** XS 56/02

**Stato membro:** Regno Unito

**Regione:** West Midlands Obiettivo 2

**Data di applicazione:** si possono concedere aiuti in virtù del presente regime a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento di applicazione

**Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:** Herbert-Mandela Fase 1 (1/2)

**Base giuridica:** Section 2 of the Local Government Act 2000; Industrial Development 1982, Sections 7 and 11

**Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:** 31 dicembre 2006

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:** Totale spesa pubblica = 2 733 245 GBP. Per anno di calendario: 2001 = 142 000 GBP, 2002 = 339 850 GBP, 2003 = 2 054 831 GBP, 2004 = 196 564 GBP

**Obiettivo dell'aiuto:** favorire nelle piccole imprese la creazione netta di posti di lavoro a carattere innovativo di contenuto scientifico e/o tecnologico nel corso dei primi anni di attività. Sotto questo profilo l'aiuto si configura come un aiuto alla creazione di occupazione legata ad un investimento

**Intensità massima dell'aiuto:** 50 %. Beneficeranno del progetto circa 45 PMI. Si prevede che le singole PMI ricevano al massimo un aiuto pari a 100 000 GBP

**Settore (o settori) economico interessato:** tutti i settori. Il presente regime di aiuti è però soggetto alle esclusioni, alle condizioni e ai limiti fissati dalla regolamentazione comunitaria orizzontale e settoriale applicabile nei singoli casi

**Data di applicazione:** luglio 2002

**Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:** Fino ad ottobre 2004

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Xunta de Galicia  
Consellería de Familia y Promoción de Empleo, Mujer y Juventud  
Director General de Fomento del Empleo  
Justo de Benito Basanta

**Obiettivo dell'aiuto:** Fornire servizi di consulenza in materia di produzione e di utilizzazione dei mezzi di comunicazione creativi a imprese industriali e a imprese di interesse collettivo creative

**Settore (o settori) economico interessato:** Industrie creative

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Phil Howard  
Government Office for the West Midlands  
77 Paradise Circus  
Queensway  
Birmingham, B1 2DT

**Altre informazioni:**

Peter Chandler  
Arts and Heritage Service, Coventry City Council  
Herbert Art Gallery & Museum  
Jordan Well  
Coventry, CV1 5QP

**N. dell'aiuto:** XS 64/02

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Liguria

**Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:** Misura 3.4 b «Aiuto alle imprese sociali»

**Base giuridica:**

- Docup Obiettivo 2 Regione Liguria 2000-2006 approvato con Decisione Commissione Europea C(2001) 2044 del 7.9.2001,
- Complemento di Programmazione del Docup Obiettivo 2 Regione Liguria 2000-2006, approvato con Deliberazione Giunta regionale n. 1404 del 30.11.2001, così come modificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 2.7.2002,
- Bando della Misura 3.4 «Sostegno economia sociale» — Sottomisura B «Aiuto alle imprese sociali», approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 695 del 2.7.2002

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:** Spesa complessiva 7 620 749 EUR così suddivisa su base annua:

- 910 474,2 EUR importo medio annuo della spesa pubblica per il periodo 2002-2006 [Aree Ob. 2 e aree in deroga all'articolo 87.3.c)],
- 767 094,5 EUR importo medio annuo della spesa pubblica per il periodo 2002-2005 (Aree a sostegno transitorio-Phasing-out)

**Intensità massima dell'aiuto:** Aiuto rimborsabile a tasso zero, con intensità massima pari a 15 % ESB e 7,5 % ESB rispettivamente per piccole e medie imprese in area obiettivo 2 e area a

sostegno transitorio (Phasing-out), all'8 % ESN + 10 % ESB e all'8 % ESN + 6 % ESB rispettivamente per piccole e medie in aree in deroga art. 87.3.c) del trattato UE

**Data di applicazione:** 15 luglio 2002

**Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:** 31 dicembre 2005 Aree a sostegno transitorio (Phasing-out).

31 dicembre 2006 Aree Ob. 2 e aree in deroga 87.3.c)

**Obiettivo dell'aiuto:** La sottomisura è destinata al sostegno di investimenti finalizzati a promuovere l'inclusione sociale di persone in situazione di disagio utenti dei servizi sociali e soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, di cui all'art. 4 della legge n. 381/91

**Settore (o settori) economico interessato:** Cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381/1991, che al momento della presentazione della domanda siano:

- regolarmente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 2 della L.R. n. 23/93 o analoghi albi pubblici territoriali,
- rientranti nella definizione comunitaria di PMI stabilita dai decreti del ministero delle Attività produttive del 18 settembre 1997 e 27 ottobre 1997.

Sono esclusi dalle agevolazioni i settori dell'agricoltura, caccia, silvicoltura, del commercio, della produzione, della trasformazione, della commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca — di cui all'allegato I° del trattato CE — dell'industria carbonifera, della siderurgia, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica e dei trasporti

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

FILSE — Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico  
Via Peschiera, 16  
I-16122 Genova

**N. dell'aiuto:** XS 67/02

**Stato membro:** Regno Unito

**Regione:** Cornovaglia

**Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:** Fondo cinematografico della Cornovaglia per le PMI Cornwall

**Base giuridica:** United Kingdom Local Government Act 2000

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:** 425 958 GBP accorde dal FESR al Cornwall Film Fund fino al 2003

**Intensità massima dell'aiuto:**

- Elaborazione di nuovi scenari: la sovvenzione è rimborsabile a concorrenza di 10 000 GBP o del 45 % degli onorari dovuti per lo scenario
- Produzione di cortometraggi: sovvenzioni da 10 000-50 000 GBP (a concorrenza del 45 % del bilancio totale della produzione)
- Elaborazione di film e di importanti progetti televisivi: sovvenzioni rimborsabili (rimborsabili all'inizio della produzione cinematografica se e quando il progetto sarà realizzato) a concorrenza di 50 000 GBP oppure, se tale importo è inferiore, del 45 % del bilancio totale della produzione
- Produzione di film e di importanti progetti televisivi: sovvenzioni rimborsabili (qualora il progetto sia redditizio) a concorrenza di 200 000 GBP o, se tale importo è inferiore, del 10 % del bilancio totale della produzione

**Data di applicazione:** 1° luglio 2002

**Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:** 31 dicembre 2004

**Obiettivo dell'aiuto:** Il regime si prefigge di apportare un aiuto finanziario alle piccole e medie imprese dell'industria cinematografica della Cornovaglia. Il fondo è destinato a sostenere lo sviluppo di PMI nel settore della produzione cinematografica e televisiva locale mediante la concessione di un aiuto finanziario destinato:

- 1) alla scrittura di scenari da parte di autori della Cornovaglia;
- 2) alla produzione di cortometraggi in Cornovaglia;
- 3) all'elaborazione di lungometraggi e di importanti progetti televisivi;
- 4) alla produzione di lungometraggi e di grandi progetti televisivi in Cornovaglia

Tali misure mirano a rafforzare la redditività economico-finanziaria e la produttività delle PMI del settore della produzione cinematografica della Cornovaglia permettendo a quest'ultimo di acquisire una certa autonomia finanziaria una volta che il programma Obiettivo 1 abbia apportato un contributo sostanziale all'economia della regione

**Settore (o settori) economico interessato:** Altri servizi (settore dei media) fatte salve le regole specifiche contenute nei regolamenti e nelle direttive concernenti gli aiuti di Stato in determinati settori

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Mr David Pattison  
Assistant Chief Executive  
08172 322000, Cornwall  
County Council, New County Hall,  
Truro, TR1 3AY

**Altre informazioni:** La Cornovaglia è una regione isolata e sottosviluppata nella quale il declino delle industrie tradizionali si è tradotto in bassi livelli di occupazione e di ricchezza. Gli aiuti sono indispensabili sia per stimolare lo sviluppo di nuove imprese di media che per superare gli svantaggi economici e geografici di cui soffrono i cineasti della regione rispetto al resto del Regno Unito e dell'Unione europea. Gli aiuti sono soprattutto necessari per mantenere l'originalità culturale della Cornovaglia e della sua popolazione

**N. dell'aiuto:** XS 92/02

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Liguria

**Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:** Misura 3.2 «Riquilificazione aree portuali» — Sottomisura B «Aiuti per la valorizzazione a fini turistici delle aree portuali» del Docup Obiettivo 2 Regione Liguria 2000-2006

**Base giuridica:**

- Docup Obiettivo 2 Regione Liguria 2000-2006 approvato con Decisione Commissione Europea C(2001) 2044 del 7.9.2001,
- Complemento di Programmazione del Docup Obiettivo 2 Regione Liguria 2000-2006, approvato con Deliberazione Giunta regionale n. 1404 del 30.11.2001,
- Modifiche al Complemento di Programmazione del Docup Obiettivo 2 Regione Liguria 2000-2006, approvate con Deliberazione Giunta regionale n. 694 del 2.7.2002,
- Bando della Misura 3.2 «Riquilificazione aree portuali» — Sottomisura B «Aiuti per la valorizzazione a fini turistici delle aree portuali», approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 923 dell'8.8.2002

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:** Spesa complessiva: 18 040 435 EUR per l'intero periodo di validità del Programma, così suddivisa su base annua: 5 721 441 EUR di spesa pubblica per il finanziamento del Bando 2002

**Intensità massima dell'aiuto:**

- contributo a fondo perduto per gli investimenti, consistente in una agevolazione nella misura del 15 % ESB, per le piccole imprese e del 7,5 % ESB per le medie imprese della spesa d'investimento ammissibile, al netto di IVA
- contributo a fondo perduto per gli investimenti, consistente in una agevolazione nella misura del 8 % ESN + 10 % ESB per le piccole imprese e del 8 % ESN + 6 % ESB per le medie imprese della spesa d'investimento ammissibile, al netto di IVA, nel caso di interventi localizzati in area ammessa alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato di Roma

**Data di applicazione:** 16 settembre 2002

**Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:** 31 dicembre 2006 Aree Ob. 2 e aree in deroga (art. 87.3.c del trattato di Roma)

**Obiettivo dell'aiuto:** La sottomisura è destinata al sostegno di programmi di investimento finalizzati a qualificare l'offerta tu-

ristica riguardante la nautica da diporto favorendo l'attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa della Regione Liguria

**Settore (o settori) economico interessato:** Imprese turistiche ricomprese nel codice ISTAT 1991, I.63.22.D. (porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, centri di turismo nautico) singole o associate anche in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese, rientranti nella definizione comunitaria di P.M.I., così come stabilita dal decreto del ministero delle Attività produttive del 27 ottobre 1997

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Regione Liguria  
Dipartimento Sviluppo Economico  
Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato  
Via Fieschi, 15  
I-16121 Genova

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

## ELENCO DI RISERVA

CONCORSO GENERALE COM/A/9/01

(2003/C 154/10)

AMMINISTRATORI (A 7/A 6) NEL SETTORE DELL'ECONOMIA

ABADIE Cecile	DOIN Christophe
ALBERS Ronald	DOMELA NIEUWENHUIS NYEGAARD Jacob
ALLEN James	DONNAY Marie
AMODEO Francesco	DUPONCEL Marc
ANGERER Jost	DUPONT Ann-Sophie
ANGHELAkis Olga	DURTH Rainer
ANNENKOV Niklas Anatoli	DYBMAN Pierre
ARNOLDUS Paul	EBAH MOUSSA Caterine
ASHLEY Jonathan	EISENBERG Roland
ASTURIAS CUERNO Cristina	FAU SEBASTIAN Luis
AUSSILLOUX Vincent	FERNANDES TEIXEIRA Antonio
BARDONE Laura	FINER Robin
BARREIRO HURLE Jesus	FOECKING Jürgen
BARRIOS Salvador	FONTANA Fabio
BECERRA MARTA José Ángel	FREDERICK Bernadette
BELPAIRE Rigo	FRIIS Jakob Wegener
BERNHEIM Thomas	FRIZ Roberta
BETHUYNE Gerrit	FROIDMONT-BODDIN Valerie
BIERER Axel	FUCHS Deike
BJERRE Joergen	FUENTES MERINO María Antonia
BOECK Torsten	GALAND Christophe
BONET GONZÁLEZ Mercedes	GARCÍA MARTÍNEZ Pilar
BONTOUT Olivier	GARNIER Gaelle
BOSMA Chris	GAYE Caroline
BOUWEN Pieter	GENTNER Sven
BRAJARD-VOM STEIN Nathalie	GRANELL RODRÍGUEZ Ignacio
BROOKE Matthew	GRILO Isabel
CADETE XAVIER Ana Mafalda	GROENVALD Lars Boeg
CALANDRINO Michèle	HAEGEMAN Karel
CAMBAS Martha Alexandra	HAMILTON Iona Margaret Stewart
CHANE KUNE Bernard	HAMON Patrick
CIGAN Heidi	HANCIAUX Sabine
COLUMBA Francesco	HEINRICH Ralph
CORNET Jacques	HERRMANN Oliver
CORRADO Pier	HODSON Dermot
COSTERS Steven	HÖGNÄS Tarja Kaarina
COURNEDE Boris	HOFINGER Sylvia
CROME Sabine	HOFMANN Boris
CUNY Olivier	HOLZLEITNER Christian
DAHLHAUS Christian	HOWES Thomas
DE KORT Jozef	HUBERT Manuel
DEBRUYN Johan	HULLMANN Angela
DI PIETRANTONIO Loris	JACOBS Sebert
DIEHL Markus	JAKOBSEN Lars Bo
DION David	JANMAAT Frederikes

JOHANSSON Mattias  
JONQUIERES Vincent  
KIEL Alexandra  
KIJEWski Sandra  
KOHLENBERGER Frank  
KORN Markus  
KRAMER Stefan  
KUTOS Paul  
LAHTI Taneli  
LANGENUS Geert  
LE GAL Serge  
LE QUEMENT Philippe  
LENZEN Heinz Josef  
LEVIN Mattias  
LIBORIO João Paulo  
LINDEN Staffan  
MAHIEU Géraldine  
MAIER-RIGAUD Frank  
MAINCENT Emmanuelle  
MARTIN Reiner  
MASTROSTEFANO Marina  
MAURER Henri  
MAYER Christine  
MAYET Remi  
MEEDER Bouwen Martijn  
MEGALLY Elisabeth  
MEYERMANS Eric  
MONTEAGUDO PUJALTE Josefa  
MOULIN Laurent  
MOURRE Gilles  
NAEGELE Andreas  
NAGEL Anja  
NAVARRO FONT Luis  
NEUVILLE Aude  
NILSAGAARD Hans  
PANELLA Lauro  
PANTAZIDIS Stylianos  
PATERNOSTER Dario  
POLLARD Victoria  
RAGOUSIS Ioannis  
RAIMONDI AUGERI Maria Francesca  
RICCIARDI Germana  
RIEDL Alexander  
RILLAERS Alexandra  
RITTER Peer Arndt  
RIVAS RABAGO Manuel  
ROBERTSON Jennifer  
RODRÍGUEZ ORTIZ Francisco  
ROENSTROEM Per  
ROEVER Andreas  
ROIS Franz  
ROJO DE LA VIESCA Jaime  
ROSENBAUM Eckehard  
ROUXEL-LAXTON Valerie  
RUBENS Marc  
SAARENHEIMO Tuomas  
SAINT AUBIN Bertrand  
SALEM Tanja  
SALTER Matthew  
SAMMARITANO Diego  
SANDTE Holger  
SAVARY Antoine  
SCHIEDER Martin  
SCHOELLMANN Wilhelm  
SCHRAUWEN Eric  
SCHROEDER Christoph  
SCHULTE Markus  
SCHWARZ Bente  
SDRALEVICH Carlo  
SIMONIS Dominique  
SIOLI Lucilla  
SOUSA Nuno  
SQUADRITO Giovanni  
STAMM Uwe  
STOESS Angela  
STROTMANN Maximilian  
STRYCZYNSKI Kai  
SVENNINGSSON Sven Ola  
TANGUY Bertrand  
TASSA Emanuela  
TERÄVÄ Vesa  
TOENSHOFF Silke  
TOURNEMIRE Georges  
TUCHHARDT Rolf  
TULLIUS Kai  
URRESTI REQUEJO Inigo  
VALCKX Nico  
VAN ES Ivo  
VAN DEN HEUVEL Henricus  
VAN DER LEM Andrew  
VAN LANDEGEM Peter  
VANDE VELDE Nathalie  
VARDY Felix  
VELDEMAN Geert  
VICECONTE Silvia  
VINHAS DE SOUZA Lucio  
VOLLBRACHT Ian  
VUKOVICH Wilhelm  
WEBER Wolfgang  
WEBERS Stephan  
WEEKS Oliver  
WEHRHEIM Peter  
WESTMAN Ann Elisabeth  
WHITE Stephen  
WIENRICH Ulrike  
WOEHLBIER Florian  
WOLF Oliver  
WULLT Johan  
ZIEMER Sonja  
ZIMMER Sabine

---

**ELENCHI DI RISERVA****CONCORSI GENERALI**

(2003/C 154/11)

**COM/LA/7/02 (LA 7/LA 6)****Interpreti di lingua finlandese**

Nina SEPPÄNEN

**COM/LA/8/02 (LA 8)****Interpreti aggiunti di lingua finlandese**

Tuula HUOTARI

Johannes KOSKINEN

Seijaliisa PYLVÄS

**COM/LA/9/02 (LA 7/LA 6)****Interpreti di lingua svedese**

Anders AHLBERG

Mikaela RÄIHÄ

**COM/LA/10/02 (LA 8)****Interpreti aggiunti di lingua svedese**

Tanja CALAFATIS

Anneli DUFMATS

Henrik ÖSTBERG

---